



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno

Autore: Redazione | 23/01/2016



Si ha interdizione giudiziale quando colui che è affetto da abituale infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi.

Quali sono i presupposti dell'interdizione?

Si ha **interdizione giudiziale** quando colui che si trova affetto da grave ed

abituale **infermità di mente** è dichiarato, con sentenza, **incapace di provvedere ai propri interessi**.

Per giungere all'interdizione non basta un'incapacità di provvedere ai propri interessi determinata da difetto di cultura o di esperienza, ma è necessaria una vera e propria **alterazione delle facoltà mentali**. Inoltre, l'interdizione non è più obbligatoria, ma deve essere disposta solo quando ciò si riveli necessario ai fini dell'adeguata protezione dell'incapace. Qualora il giudice, nel corso del giudizio di interdizione, ritenga opportuno applicare il diverso istituto dell'**amministrazione di sostegno**, dispone a tal fine la trasmissione degli atti al giudice tutelare.

L'**interdizione** può essere richiesta, con **ricorso** al Tribunale, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero. Se l'interdicendo è sottoposto a potestà genitoriale o a curatela di un genitore, soltanto il genitore o il pubblico ministero possono promuovere l'interdizione.

Dalla sentenza di interdizione, provvisoriamente esecutiva (i suoi effetti si producono con la semplice pubblicazione e senza attendere il passaggio in giudicato), deriva l'**incapacità totale** di agire dell'interdetto in materia di negozi patrimoniali e familiari, ma nella stessa sentenza il giudice può stabilire che l'interdetto può compiere taluni atti di **ordinaria amministrazione** senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore.

Tutti gli atti compiuti dall'interdetto posteriormente alla sentenza di interdizione sono **annullabili** su istanza del tutore, dell'interdetto stesso, dei suoi eredi o aventi causa.

La **modificazione** o la **cessazione** dell'interdizione si ha con:

- la **revoca** dell'interdizione, pronunciata con sentenza dal tribunale;
- la trasformazione dell'interdizione in **inabilitazione**, che si verifica quando il giudice, pur revocando l'interdizione, pronunzi l'inabilitazione ritenendo l'interdetto non più gravemente infermo.

Quando si fa luogo ad interdizione legale?

Si parla di **interdizione legale** per indicare l'incapacità prevista quale pena accessoria dalla legge per effetto della condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni per reato doloso.

A differenza dell'interdizione giudiziale, che è una forma di protezione dell'incapace, l'interdizione legale ha carattere di misura sanzionatoria ed opera automaticamente quale effetto della condanna, cioè senza bisogno di un giudizio.

I due istituti si differenziano ulteriormente sotto i seguenti aspetti:

- l'**incapacità legale** concerne tutti gli atti di natura patrimoniale, ma non si estende agli atti aventi carattere personale o familiare (l'interdetto legale può dunque contrarre matrimonio o riconoscere il figlio naturale);
- l'interdetto legale può anche fare **testamento**;
- l'**annullabilità** degli atti compiuti dall'interdetto legale non è posta nel suo

esclusivo interesse, ed infatti l'incapacità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (cosiddetta annullabilità assoluta).

In quali casi si può avere un provvedimento di inabilitazione?

L'**inabilitazione** è una situazione giuridica conseguente a particolari condizioni psico-fisiche del soggetto che lo pongono in condizione di parziale incapacità.

Si può avere inabilitazione nei casi di:

- **infermità abituale** di mente non grave da cui sia affetto il soggetto maggiore di età, cioè infermità non così grave da giustificare l'interdizione;
- **prodigalità** (ossia l'abitudine di spendere in modo disordinato e smisurato in relazione alle proprie condizioni economiche) o abuso di bevande alcoliche o stupefacenti, quando tali pratiche esponano il soggetto o la sua famiglia a grave pregiudizio economico;
- **imperfezioni** o **menomazioni fisiche**, come la **sordità** o la **cecità** dalla nascita o dalla prima infanzia, che non siano state accompagnate da un'educazione correttiva tale da assicurare al soggetto una sufficiente autonomia psico-fisica.

Diversamente dall'interdetto, quali atti può compiere personalmente l'inabilitato?

A differenza dell'interdetto, l'inabilitato conserva un certo margine di capacità di agire (cd. capacità legale limitata); in particolare l'inabilitato:

- può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione;
- può compiere gli atti di natura personale (matrimonio, riconoscimento di figlio naturale);
- può compiere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione con l'autorizzazione del giudice tutelare e il consenso del curatore;
- può compiere gli atti di disposizione con l'autorizzazione del tribunale e l'assistenza del curatore, se curatore non è il genitore;
- può essere autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale, purché si tratti di continuazione di attività già intrapresa.

Gli atti compiuti, dopo la sentenza di inabilitazione, senza l'osservanza delle prescritte formalità sono **annullabili** su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa.

Che differenza c'è fra tutela e curatela?

Tutela e curatela sono entrambi istituti di protezione degli incapaci, ma mentre la prima è una forma di rappresentanza legale, la seconda configura il diverso fenomeno dell'assistenza. Più precisamente, le differenze tra tutela e curatela possono così riassumersi:

- il **curatore** non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza, poiché non sostituisce ma integra la volontà dell'emancipato o dell'inabilitato;
- l'attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi;
- il curatore cura solo interessi di natura patrimoniale e provvede pertanto solo alla cura dei beni.

Quando è annullabile l'atto compiuto dall'incapace naturale?

L'incapacità naturale o di fatto o **incapacità di intendere o di volere**, consiste nell'effettiva e reale inettitudine psichica, dovuta a qualsiasi causa anche transitoria (infermità di mente, sonnambulismo, suggestione ipnotica, ubriachezza, etc.), in cui viene a trovarsi un soggetto normalmente capace nel momento in cui compie un determinato atto. Si pensi all'esempio della persona che non riesca a redigere un testamento per l'incapacità, magari dovuta ad arteriosclerosi, di tenere a mente ciò che vuole scrivere per il tempo necessario a fissare la propria idea sulla carta.

L'atto posto in essere in stato di incapacità di intendere e di volere è **annullabile** e l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stato compiuto l'atto.

Essendo però l'incapacità naturale uno stato dell'individuo non preventivamente accertato mediante sentenza (come nel caso dell'interdizione e dell'inabilitazione), si pone il problema di tutelare il soggetto che ha contrattato in buona fede con l'incapace naturale. Di conseguenza il legislatore ha distinto e differenzialmente disciplinato diverse ipotesi:

- per gli **atti unilaterali** l'annullabilità è ammessa in tutti i casi in cui dall'atto possa derivare un grave pregiudizio per colui che ha contrattato in stato di incapacità naturale;

- per i **contratti** l'annullabilità è ammessa solo quando sussiste la malafede dell'altro contraente, cioè quando il contraente era a conoscenza delle condizioni di anormalità in cui si trovava l'altra parte;

- per alcuni specifici atti (**matrimonio, testamento, donazione**) l'annullamento è sempre ammesso senza che vi sia necessità di altri requisiti.

Quali sono i caratteri dell'amministrazione di sostegno?

L'amministrazione di sostegno offre a chi si trovi in condizioni di **menomazione fisica o psichica** (intesa in senso ampio, cioè comprensiva di patologie quali l'autismo, la demenza senile, etc.) o nell'impossibilità, anche parziale o

temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire. Tale specifica funzione differenzia l'amministrazione di sostegno dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione.

Difatti, il soggetto nei cui confronti è disposta l'amministrazione di sostegno, conserva la capacità di agire in relazione a tutti quegli atti che non richiedano la necessaria rappresentanza o assistenza dell'amministratore di sostegno. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle **esigenze del soggetto carente di autonomia**, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.